



**STUDIO PIRINU**  
**Consulenti del Lavoro**

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
VIA GIOVANNI XXIII, 13  
07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)

E-mail: [studiopirinu@tin.it](mailto:studiopirinu@tin.it)

Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
Fax: 079/634212  
Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
Partita IVA: 01287790909

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*  
[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

### **Ai Sig.ri Clienti dello Studio**

## **L'agenda delle scadenze**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2021**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2021, con il commento dei principali termini di prossima scadenza, nonché le proroghe disposte in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19. Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

L'articolo 97, D.L. 104/2020, ha modificato il piano di ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sospesi, rispetto a quanto previsto dagli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, disponendo:

- il versamento del 50% dell'importo sospeso o in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in alternativa, in un massimo di 4 rate (di cui la prima entro il 16 settembre 2020);
- il versamento del restante 50% in un massimo di 24 rate di pari importo (di cui la prima entro il 16 gennaio 2021).

La relazione illustrativa del D.L. 104/2020, nel commentare l'articolo 97, ha precisato che il nuovo piano di rateizzazione è introdotto *"in alternativa"* a quello previsto dagli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, con la conseguenza che i 2 piani di rateizzazione coesistono. Tale commento è stato recepito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 25/E/2020, nonché dall'Inps nel messaggio n. 3274/2020, dove sono state elencate tutte le seguenti diverse possibili opzioni di ripresa e rateizzazione dei versamenti sospesi:

- pagamento unico entro il 16 settembre 2020;
- pagamento dell'intero debito ripartito in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- pagamento del 50% del debito o in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- pagamento del restante 50% in una o massimo 24 rate di pari importo con scadenza dal 18 gennaio 2021.

Con il messaggio n. 3882/2020, l'Inps ha integrato le istruzioni fornite nel messaggio n. 3274/2020, a seguito del differimento al 30 ottobre 2020 del termine di presentazione delle istanze di sospensione del versamento dei contributi, inizialmente fissato al 16 settembre e poi prorogato al 30 settembre. Per i datori di lavoro che optano per la dilazione dei contributi previdenziali sospesi introdotta dall'articolo 97, D.L. 104/2020, i termini di versamento vengono modificati come segue:

- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime 2 rate del 50% (che ordinariamente scadevano il 16 dei mesi di settembre e ottobre);

- entro il 31 dicembre 2020 dovranno essere corrisposte la 3ª e 4ª rata del 50% dell'importo oggetto di sospensione (che ordinariamente andava versato il 16 dei mesi di novembre e dicembre), in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021, che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18 gennaio.

Con il messaggio n. 102/2021, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per il versamento del restante 50% per cento delle somme dovute, comunicando, inoltre, che il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato valido anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

### **Sospensioni previste dai DL n. 137/2020 e n. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori e Decreto Ristori-bis)**

#### **Sospensione dei versamenti tributari (articolo 7, D.L. 149/2020)**

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti di imposta, per:

- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ex articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia;
- i soggetti che esercitano le attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
- i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2, D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16 marzo 2021.

#### **Sospensione dei versamenti contributivi (articolo 13, D.L. 137/2020 e articolo 11, D.L. 149/2020)**

L'articolo 13, D.L. 137/2020, ha previsto inizialmente la sospensione dei termini dei versamenti contributivi e dei premi Inail "*dovuti per la competenza*" del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati, con sede operativa in Italia, appartenenti ai settori che hanno subito limitazioni dell'attività per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, con attività prevalente classificata in uno dei codici ATECO di cui all'allegato 1, D.L. 137/2020.

L'articolo 11, D.L. 149/2020, ha successivamente previsto la sospensione dei termini dei versamenti:

- contributivi di cui all'articolo 13, D.L. 137/2020 (esclusi i premi Inail), dovuti nel mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1, D.L. 149/2020 (e riferiti ai settori che hanno subito limitazioni a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020);
- contributivi e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2, D.L. 149/2020, con unità produttive o operative nelle zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con

versamento della prima entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. La sospensione è attribuita secondo la normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

Con la circolare n. 129/2020, pubblicata in sostituzione della precedente n. 128/2020, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per fruire della sospensione dei contributi disposta dall'articolo 13, D.L. 137/2020. e poi ulteriormente disciplinata dall'articolo 11, D.L. 149/2020, precisando che la sospensione riguarda i soli versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020 (periodo di competenza ottobre 2020), comprese la rate da piano di dilazione amministrativa, escluse, invece, le rate da ripresa dei versamenti sospesi in ragione dell'emergenza epidemiologica ex D.L. 34/2020 e D.L. 104/2020 e non opera per i premi Inail.

Con il messaggio n. 4361/2020, l'Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialla, arancione o rossa.

### **Sospensioni previste dal D.L. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori-quater)**

#### **Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (articolo 2, D.L. 157/2020)**

L'articolo 2, D.L. 157/2020. ha previsto la sospensione dei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973), comprese le addizionali e dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza nel mese di dicembre 2020, dovuti dai seguenti soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- che hanno intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019;
- che svolgono le attività sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- che esercitano servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle c.d. zone arancioni o rosse;
- che operano nei settori individuati nell'allegato 2, D.L. 149/2020 (c.d. Ristori-bis);
- che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle c.d. zone rosse.

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o in un massimo di 4 rate, di cui la prima entro il 16 marzo 2021.

L'Inps, con la circolare n. 145/2020, ha fornito le prime indicazioni in merito.

#### **Sospensione degli adempimenti e dei versamenti per le federazioni sportive prevista dalla Legge di Bilancio 2021**

In favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società dilettantistiche che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, l'articolo 1, commi 36 e 37, Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), ha previsto la sospensione dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 dei suddetti mesi. L'Inail, con l'istruzione operativa del 31 dicembre 2021, si è riservata di fornire con nota successiva le istruzioni per la relativa applicazione.

## **Venerdì 5 febbraio**

### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

## **Martedì 16 febbraio**

### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

### **Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta**

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2020.

### **Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

**Contributi Inps – Artigiani e commercianti**

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2020.

**Autoliquidazione Inail – Versamento**

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021.

**Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

**Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

**Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

**Sabato 20 febbraio****Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

**Enasarco- Versamento**

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2020, relativi agli agenti e rappresentanti.

**Domenica 28 febbraio****Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

**UniEmens – Invio telematico (slitta a Lunedì 1° marzo 2021)**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

**Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica (slitta a Lunedì 1° marzo 2021)**

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2020/2021, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

**Inail – Domanda riduzione tasso (slitta a Lunedì 1° marzo 2021)**

Termine per l'invio all'Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***